

Guida breve alla valutazione degli alunni

a cura di Tuttoscuola

aggiornata al 9 giugno 2009

INDICE

Premessa

Valutazione 2009 in pillole

Tavole di sintesi

1. Le vecchie disposizioni normative

- 1.1 Il passato che ritorna: il voto*
- 1.2 Ammissione o non ammissione alla classe successiva*
- 1.3 Ammissione o non ammissione all'esame*
- 1.3 Valutazione finale dell'esame*

2. La normativa attuale sulla valutazione degli alunni

- 2.1 Il voto in decimi per la valutazione degli apprendimenti*
- 2.2 La valutazione del comportamento con voto in decimi*
 - 2.2.1 Valutazione negativa del comportamento*
- 2.3 L'ammissione alla classe successiva*
- 2.4 Ammissione all'esame*
- 2.5 I crediti scolastici*
- 2.6 La valutazione nell'esame*
- 2.7 Esposizione degli esiti*

3. La valutazione nella scuola primaria

- 3.1 Voti in decimi invece dei giudizi*
- 3.2 Non ammissione alla classe successiva*
- 3.3 Certificazione delle competenze*
- 3.4 Consigli*

4. La valutazione nella scuola secondaria di I grado

- 4.1 Voti in decimi invece dei giudizi*
- 4.2 Validità dell'anno scolastico*
- 4.3 Ammissione decisa del consiglio di classe*
- 4.4 Esame di licenza*
- 4.5 Certificazione delle competenze*
- 4.6 Consigli*

5. La valutazione nella scuola secondaria di II grado

- 5.1 Ammissione alla classe successiva*
- 5.2 Ammissione all'esame*
- 5.3 Valutazione d'esame*

6. Strumenti di valutazione

- 6.1 Certificazione delle competenze*
- 6.2 Scheda personale di valutazione*

TUTTOSCUOLA

Premessa

Cambiano le regole di valutazione degli alunni. Le novità riguardano soprattutto le scuole del primo ciclo (primaria e secondaria di I grado), ma non solo.

Ulteriori cambiamenti sono stati previsti da un regolamento di coordinamento di tutte le norme sulla valutazione che, tuttavia, non ha perfezionato il suo iter di approvazione e che non potrà entrare in vigore per l'anno scolastico 2008/2009.

Tra norme già in vigore e norme di prossima attuazione si è venuto a determinare un quadro nel quale si sovrappone il certo con l'incerto, il vecchio con il nuovo ordinamento, generando anche disorientamento e, talvolta, perplessità. Tra i genitori, ma anche nelle scuole.

Questa guida rapida vuole fare chiarezza e dare certezza del diritto agli insegnanti, alle famiglie e a chi ha interesse a conoscere il nuovo sistema di valutazione.

Tuttoscuola suggerisce in questa guida anche criteri applicativi nei casi in cui le disposizioni lascino alle scuole potere discrezionale di intervento.

La Guida, nella prima parte, presenta gli aspetti generali dell'innovazione apportata al sistema di valutazione, argomento per argomento; nella parte conclusiva ripercorre le norme settore per settore, in modo da agevolare la consultazione.

La Guida viene aggiornata in tempo reale con gli ultimi provvedimenti emanati.

Valutazione 2009 in pillole

- Il Regolamento ministeriale sulla valutazione degli alunni, approvato dal Consiglio dei ministri, non si applica per l'anno scolastico 2008/2009 (*previsto dalla legge 169/2009, non è ancora stato promulgato dal Capo dello Stato né registrato dalla Corte dei Conti e pubblicato in Gazzetta ufficiale per entrare in vigore*).
- Sono applicabili, comunque, le norme di legge relative al voto in decimi degli apprendimenti e del comportamento, nonché i criteri di ammissione alla classe successiva e all'esame (*art. 3, legge 169/2008*).
- Per l'ammissione alla classe successiva e all'esame gli alunni devono conseguire la sufficienza in ciascuna disciplina; per la scuola secondaria di I e di II grado devono anche conseguire la sufficienza nel comportamento (*articoli 2 e 3, legge 169/2008*).
- L'eventuale non ammissione alla classe successiva nella **scuola primaria** ha carattere eccezionale, deve essere adeguatamente motivata e va comunque deliberata all'unanimità in sede di scrutinio presieduto dal dirigente (*art. 3, legge 169/2008*).
- L'eventuale non ammissione alla classe successiva nella **scuola secondaria di I grado** va deliberata dal consiglio di classe a maggioranza (*art. 3, legge 169/2008*).
- In caso di ammissione deliberata anche in presenza di insufficienze, il voto in decimi non sufficiente deve essere convertito in sei.
- Per l'ammissione all'esame di licenza valgono gli stessi criteri per l'ammissione alla classe successiva, oltre alla particolare considerazione del giudizio di idoneità (*previsto dalla legge 176/2007*).
- Per l'ammissione all'esame di Stato occorre conseguire la media del sei, calcolata comprendendo anche il voto di comportamento (*O.M. 40/2009*).
- Il voto finale dell'esame di licenza, da quest'anno, non verrà definito con un giudizio sintetico (ottimo, distinto, buono, sufficiente), bensì con un voto in decimi (*art. 3, legge 169/2008*).

TUTTOSCUOLA

- Il punteggio massimo dei crediti scolastici nella secondaria superiore passa da quest'anno da 20 a 25 punti e il punteggio massimo del colloquio nell'esame di Stato scende da 35 a 30 punti (*O.M. 40/2009*).
- Il Miur considera improprio l'uso del "sei rosso" per individuare nella scuola secondaria di I grado le promozioni deliberate comunque in presenza di insufficienze (*prot. 6051 dell'8 giugno 2009*)

TUTTOSCUOLA

Ammissione

	<i>Primaria</i>	<i>Secondaria I grado</i>	<i>Secondaria II grado</i>
Alla classe successiva			
Voto apprendimenti	Sufficienza in ogni disciplina	Sufficienza in ogni disciplina	Sufficienza in ogni disciplina
Voto comportamento	Sufficienza	Sufficienza	Sufficienza
Scrutinio sospeso	-----	-----	Carenze superate entro a.s. successivo
Ammissione con insufficienze	Eccezionale, motivata, decisione unanime docenti della classe	Consiglio di classe a maggioranza	Consiglio di classe a maggioranza
All'esame			
Voto apprendimenti	-----	Sufficienza in ogni disciplina	Media del sei con voto di comportamento
Voto comportamento	-----	Sufficienza	Sufficienza
Ammissione con insufficienze	-----	Consiglio di classe a maggioranza	Sì, purché la media sia sufficiente

Esiti dell'esame di Stato

	<i>Secondaria I grado</i>	<i>Secondaria II grado</i>
Esame di licenza	Voto in 10/10	
Crediti/curricolo	Non è previsto voto – Decisione discrezionale della Commissione	
Prove scritte	Concorre al voto finale	
Prova scritta nazionale	Concorre al voto finale	
Colloquio	Concorre al voto finale	
Voto finale	Da 6/10 a 10/10	
Esame di Stato	Voto in 100/100	
Crediti/curricolo	25 punti	
Prove scritte	45 punti	
Colloquio	30 punti	
A disposizione Commissione	5 punti (<i>per studenti con credito 15 punti e prove d'esame 70 punti</i>)	
Lode	A discrezione Commissione per candidati eccellenti con 100/100	
Voto finale	Da 60/100 a 100/100	

Norme attuali e norme future

Dispositivi normativi	Ordine di scuola	Applicati quest'anno	Da applicare in futuro
Voto di ammissione all'esame in decimi	Secondaria I grado	NO	2009-2010
Media delle prove per voto finale esame licenza	Secondaria I grado	NO	2009-2010
Lode	Secondaria I grado	NO	2009-2010
Voto finale d'esame in decimi	Secondaria I grado	SÌ	
Ammissione esame con media del sei (compresa condotta)	Secondaria II grado	SÌ	
Ammissione all'esame con sufficienza in ogni disciplina	Secondaria II grado	NO	2009-2010

1. Le vecchie disposizioni normative

Per capire cosa cambia in materia di valutazione degli alunni, è importante fare un breve riassunto della normativa valida fino a ieri, per meglio soppesare, poi, la portata effettiva della innovazione apportata dai nuovi dispositivi legislativi.

1.4 Il passato che ritorna: il voto

La valutazione con voto in decimi sia per gli apprendimenti nelle discipline sia per il comportamento ha avuto un certo peso nella scuola italiana, fino a quando il sistema di valutazione ha subito, anni or sono, modifiche radicali, soprattutto nel settore del primo ciclo.

A. Il voto in decimi

Nella scuola primaria (elementare) e nella scuola secondaria di I grado (media) la valutazione espressa con il voto in decimi era stata abbandonata nel 1977 con la legge 517 che l'aveva abrogata, introducendo la valutazione espressa con giudizi (analitici o sintetici).

Nella scuola secondaria di II grado la valutazione degli studenti ha invece sempre avuto l'espressione con voto in decimi.

B. Il voto di comportamento

Nella scuola primaria (elementare) e nella scuola secondaria di I grado (media) il voto di comportamento era stato abrogato dalla stessa legge 517/1977.

Nella scuola secondaria di II grado il voto di comportamento (condotta) è rimasto in vigore fino all'arrivo dell'autonomia scolastica, quando una specifica disposizione (art. 17 del DPR 275/1999 – regolamento dell'autonomia) ha previsto l'abrogazione dell'otto decimi per ottenere la promozione (il sette decimi era considerato insufficiente e dava luogo alla non promozione).

1.5 Ammissione o non ammissione alla classe successiva

Fino allo scorso anno nelle scuole del primo ciclo (primarie e secondarie di I grado) l'ammissione alla classe successiva avveniva sulla base di una valutazione complessivamente positiva che considerava gli esiti d'insieme delle varie discipline, senza riferimento specifico all'esito finale di ciascuna disciplina di studio.

L'eventuale non ammissione alla classe successiva all'interno del periodo biennale doveva essere motivata ed eccezionale.

Più precisamente, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 59/2004, nella scuola primaria l'eventuale non ammissione dalla seconda alla terza classe e dalla quarta alla quinta classe doveva appunto essere motivata ed eccezionale e decisa all'unanimità dai docenti della classe.

Sempre nella scuola primaria lo stesso decreto legislativo n. 59/2004 aveva soppresso il potere decisionale del consiglio di interclasse in materia di eventuale non ammissione alla classe successiva, rimettendo la competenza esclusivamente ai docenti della classe.

Per la scuola secondaria di I grado, secondo la disposizione contenuta nell'art. 11 del decreto legislativo n. 59/2004, l'eventuale non ammissione alla classe successiva all'interno del periodo biennale (dalla prima alla seconda classe) doveva essere motivata.

Negli istituti di istruzione secondaria di II grado l'ammissione alla classe successiva avveniva in presenza del conseguimento delle sufficienze in ogni disciplina. Nel caso di mancato conseguimento della sufficienza in una o più discipline, lo scrutinio di ammissione veniva sospeso per consentire, entro l'inizio del successivo anno scolastico, il conseguimento della sufficienza mediante eventuali corsi di recupero organizzati dalla scuola.

1.3 Ammissione o non ammissione all'esame

Abrogato dal decreto legislativo n. 59/2004 l'esame di licenza elementare, dall'anno scolastico 2004-2005 il sistema nazionale di istruzione ha previsto solamente gli esami di Stato di fine ciclo.

Per l'esame di licenza al termine del primo ciclo di istruzione da sempre era stato previsto un giudizio finale di idoneità per l'ammissione che considerava curriculum, impegno dello studente ed esiti conclusivi dell'ultimo anno di studi. Il giudizio di idoneità era stato soppresso dal decreto legislativo n. 59/2004 a partire dall'anno scolastico 2006/2007, anche per uniformare la normativa di ammissione all'esame con quanto (allora) previsto per l'ammissione all'esame di Stato del II ciclo.

Poiché, però, nel frattempo era stato definito per l'ammissione all'esame di Stato del II ciclo un giudizio complessivamente positivo da parte del consiglio di classe, il giudizio di idoneità per l'ammissione all'esame di licenza era stato ripristinato dalla legge 176/2007.

L'anno scorso, pertanto, per l'ammissione all'esame di Stato sia per il primo che per il secondo ciclo era previsto un giudizio complessivamente positivo da parte del consiglio di classe, prevedendo, soltanto per il secondo ciclo, che fossero anche stati colmati i debiti formativi pregressi.

1.6 Valutazione finale dell'esame

Per l'esame di licenza al termine del primo ciclo la valutazione finale, secondo quanto disposto dall'art. 185 del Testo unico sulle norme in materia di istruzione (decreto legislativo n. 296/1994), consisteva in un giudizio sintetico (ottimo, distinto, buono o sufficiente).

Per l'esame di Stato al termine della scuola secondaria di II grado, la valutazione finale, secondo quanto previsto dalla legge 425/1997 di riforma dell'esame di Stato, era espressa con voto in centesimi a cui concorrevano i crediti scolastici acquisiti nell'ultimo triennio di scuola (massimo 20 punti), gli esiti delle tre prove scritte d'esame (massimo 45 punti) e l'esito della prova orale (massimo 35 punti).

La commissione esaminatrice disponeva di 5 punti da attribuire in via discrezionale a favore dei candidati che avevano ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari almeno a 70 punti.

Dal 2007 la commissione poteva attribuire la lode agli studenti che conseguivano il massimo di punteggio (100/100).

2. La normativa attuale sulla valutazione degli alunni

Il sistema di valutazione degli alunni sopra descritto è stato profondamente modificato dalla legge 169/2008 che, agli articoli 2 e 3, ha reintrodotto per tutti i settori scolastici del sistema nazionale di istruzione il voto delle discipline e del comportamento, nonché modalità e criteri nuovi per la valutazione finale e per gli esami.

Il nuovo quadro normativo in materia di valutazione individuale degli alunni comprende ora le ultime disposizioni introdotte dalla legge 169/2008 e altre norme precedenti non modificate.

Per armonizzare e coordinare norme "vecchie" e norme "nuove", la stessa legge 169/2008, all'articolo 3, comma 5, ha previsto che "*Con regolamento ... su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti ...*".

TUTTOSCUOLA

Tale regolamento di coordinamento introduce alcune disposizioni secondarie in materia di valutazione rispetto alle norme primarie, applicabili o già applicate, contenute nella legge 169/2009.

Il Regolamento, approvato dal Consiglio dei Ministri in prima lettura il 13 marzo 2009 e adottato definitivamente dallo stesso CdM il 28 maggio 2009, dopo aver acquisito il prescritto parere del Consiglio di Stato, è tuttora in fase di formale definizione, mancando ad esso la promulgazione da parte del Capo dello Stato, la registrazione da parte della Corte dei Conti e la pubblicazione in Gazzetta ufficiale per la successiva entrata in vigore.

Allo stato attuale, quindi, talune disposizioni contenute specificamente nel Regolamento **potranno essere applicate soltanto dal prossimo anno scolastico.**

2.1 Il voto in decimi per la valutazione degli apprendimenti

L'articolo 3 della legge 169/2008 prevede che già dall'anno 2008/2009, anche nelle scuole del primo ciclo di istruzione, la valutazione periodica e finale degli studenti venga espressa non con un sintetico giudizio, ma con un voto numerico in decimi.

I commi 1 e 1-bis di questo articolo disciplinano la valutazione con voto numerico in decimi per la scuola primaria, mentre i commi 2, 3 e 3-bis disciplinano tale forma di valutazione per la scuola secondaria di I grado.

Per entrambi gli ordini di scuola anche la certificazione delle competenze è espressa con un voto in decimi.

La nuova forma di valutazione per gli studenti del primo ciclo è stata applicata già nel corso di questo anno scolastico in occasione degli scrutini intermedi. Viene applicata allo stesso modo anche negli scrutini finali.

Né il futuro regolamento né l'attuale legge precisano se, oltre alla valutazione periodica e finale, il voto deve o può essere impiegato nella pratica quotidiana da parte degli insegnanti.

L'impiego del voto nella valutazione quotidiana, nelle prove di verifica o in occasione di altre attività didattiche è una decisione rimessa all'autonomia delle singole scuole.

Riteniamo che sia opportuno, in proposito, un coordinamento che porti, all'interno di una stessa scuola o di una stessa classe, ad adottare metodologie valutative uniformi da parte degli insegnanti. I collegi dei docenti potranno decidere in merito.

Legge 169/2008 - Articolo 3 - Valutazione sul rendimento scolastico degli studenti

1. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno.

1-bis. Nella scuola primaria i docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite nonché la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi.

3. Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.

3-bis. Il comma 4 dell'Articolo 185 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente: « 4. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi».

Negli istituti di istruzione secondaria superiore l'impiego dei voti, come si diceva in precedenza, c'è sempre stato. Qui tutto rimane come prima. La nuova legge, infatti, non interviene a modificare le disposizioni in merito per questo ordine di scuola.

2.2 *La valutazione del comportamento con voto in decimi*

L'articolo 2 della legge 169/2008 prevede che già dall'anno 2008/2009, in tutti gli ordini di scuola, oltre alla valutazione degli apprendimenti si proceda anche alla valutazione periodica e finale del comportamento degli studenti. Tale valutazione, come per gli apprendimenti, viene espressa con un voto numerico in decimi.

Nei tre commi che compongono questo articolo non si cita mai la scuola primaria. Si parla, infatti, del riferimento allo statuto delle studentesse e degli studenti (una norma circoscritta alla scuola secondaria); si parla di decisione del consiglio di classe (un organo collegiale non presente formalmente nella scuola primaria). Da questi elementi e dalla assenza di riferimento esplicito, si deduce che il comportamento nella scuola primaria è oggetto di valutazione (lo prevedevano le norme della riforma Moratti), ma non utilizza l'espressione del voto numerico in decimi.

Rispetto al passato, quando la scala decimale del voto di comportamento (condotta) prevedeva il valore sufficiente a partire dall'otto decimi e, conseguentemente, individuava come valore non sufficiente un voto dal sette decimi in giù, la nuova scala decimale del voto di comportamento si uniforma a quella del voto di apprendimento, fissando a sei decimi il valore positivo minimo e dal cinque decimi in giù il valore negativo.

Il voto di comportamento (nella scuola primaria la valutazione sotto forma di giudizio analitico o sintetico) viene deciso collegialmente dal consiglio di classe.

La nuova forma di valutazione del comportamento per gli studenti è stata applicata già nel corso di questo anno scolastico in occasione degli scrutini intermedi. Viene applicata allo stesso modo anche negli scrutini finali.

Articolo 2 - Valutazione del comportamento degli studenti

1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.

2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.

3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto inferiore a sei decimi, nonché eventuali modalità applicative del presente Articolo.

2.2.1 Valutazione positiva e negativa del comportamento

La valutazione del comportamento ha ovviamente le sue accezioni negative e positive.

La legge 169/2008, all'articolo 2, oltre a prevedere la reintroduzione della valutazione del comportamento con voto numerico in decimi assume come criterio di riferimento per la determinazione del voto la partecipazione dello studente alle attività e agli interventi educativi della scuola di appartenenza, tenendo presente la disciplina in materia contenuta nello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Al comma 3 del medesimo articolo 2, nel prevedere che con voto di comportamento inferiore a sei decimi lo studente non viene ammesso alla classe successiva o all'esame, affida ad un apposito

TUTTOSCUOLA

decreto del Ministro dell'istruzione il compito di definire i criteri che identificano l'oggettiva gravità di comportamento tale da determinare il voto insufficiente.

Tale decreto (n. 5 del 14 gennaio 2009) ha trovato applicazione prima dell'emanazione del Regolamento sulla valutazione e ha consentito di verificarne l'impatto sulla scuola. Alla luce della risultanze complessive, il Regolamento ha modificato i criteri per definire la gravità di comportamento per la determinazione del voto finale.

Tuttavia tali nuovi criteri potranno essere applicati soltanto l'anno prossimo. Per quest'anno valgono, pertanto, i criteri definiti dal decreto ministeriale n. 5/2009.

Valutazione positiva del comportamento

Decreto ministeriale n. 5/16 gennaio 2009

Articolo 1 - Finalità della valutazione del comportamento degli studenti

1. La valutazione del comportamento degli studenti di cui all'art. 2 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, risponde alle seguenti prioritarie finalità:

- accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile;
- verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di ciascuna istituzione scolastica;
- diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all'interno della comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri;
- dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10.

2. La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità, da parte degli studenti.

L'articolo 4 del decreto prevede che il consiglio di classe attribuisca un voto di comportamento non sufficiente quando lo studente sia incorso in sanzioni disciplinari previste dal Regolamento di istituto che abbiano comportato l'allontanamento da scuola per periodi superiori a quindici giorni.

Condizione per attribuire il voto insufficiente nello scrutinio finale è che, dopo la sanzione, la sanzione irrogata, lo studente non abbia mostrato segni apprezzabili di miglioramento del suo comportamento.

Valutazione negativa del comportamento

Decreto ministeriale n. 5/16 gennaio 2009

Articolo 4 - Criteri ed indicazioni per l'attribuzione di una votazione insufficiente

1. Premessa la scrupolosa osservanza di quanto previsto dall'articolo 3, la valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 - nonché i regolamenti di istituto prevedano l'irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto).

2. L'attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale, ferma restando l'autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del comportamento, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente:

- a) nel corso dell'anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui al comma precedente;
- b) successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui all'articolo 1 del presente decreto.

2.3 L'ammissione alla classe successiva

Oltre alla forma della valutazione (il voto in decimi), la legge ha introdotto anche nuovi criteri di ammissione alla classe successiva e all'esame finale.

TUTTOSCUOLA

Per tutti gli ordini di scuola non vi può essere ammissione alla classe successiva se il voto di comportamento è inferiore alla sufficienza (sei decimi). L'effetto negativo di tale voto, collegialmente attribuito a maggioranza da parte del consiglio di classe, si ha, dunque, indipendentemente dalla valutazione acquisita nelle discipline di studio. Come caso estremo, quindi, si può verificare che uno studente acquisisca la sufficienza di almeno sei decimi in tutte le discipline di studio, ma non nel comportamento. In tal caso non viene ammesso alla classe successiva.

L'articolo 3 della legge 169/2008 dispone che nel primo ciclo, per l'ammissione alla classe successiva, occorre conseguire la sufficienza in ciascuna disciplina di studio. Nel caso di possibile non ammissione, si verificano situazioni e criteri diversi in base al settore scolastico di riferimento. Per la scuola primaria tale eventualità è eccezionale, deve essere motivata e, comunque, va decisa *all'unanimità* da parte dei docenti della classe; nella scuola secondaria di I la decisione viene assunta *a maggioranza* dal consiglio di classe.

Sul modo per evidenziare il voto sufficiente comunque assegnato, pur in presenza di insufficienze, il Ministero ha ritenuto improprio l'impiego del cosiddetto "sei rosso", proponendo l'apposizione di una specifica nota esplicativa.

Miur - nota prot. 6051 dell'8 giugno 2009

La normativa .. prevede ... che i voti relativi allo scrutinio finale per l'ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato siano sempre deliberati a maggioranza dal consiglio di classe, su proposta, non vincolante, del docente della singola disciplina. Ciò ovviamente anche nel caso in cui il giudizio di sufficienza venga formulato, con adeguata motivazione, in presenza di carenze in una o più discipline...

Naturalmente, ai fini dell'ammissione, tutti i voti relativi agli apprendimenti devono avere un valore non inferiore a sei decimi. È da ricordare, inoltre, che l'articolo 4 (**autonomia didattica**) del Regolamento dell'autonomia scolastica (DPR 275/1999) prevede che le istituzioni scolastiche "**Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale...**".

Sono, dunque, rimesse direttamente alle scuole, nella loro autonoma e responsabile determinazione, le modalità e le forme per la comunicazione alle famiglie e allo studente relativa alla preparazione raggiunta, inclusa la eventuale situazione di carenze formative, e all'ammissione o alla non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato.

Pertanto nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola può inserire una **specifico nota** al riguardo nel documento individuale di valutazione da trasmettere alla famiglia dell'alunno.

In questo contesto, è del tutto **improprio** il riferimento al "**sei rosso**", dicitura utilizzata solo in passato nella scuola secondaria di secondo grado e collegata al recupero del "debito scolastico". Tale previsione non corrisponde all'attuale quadro normativo. Nella scuola secondaria di primo grado l'ammissione all'anno successivo e all'esame di Stato non è, infatti, condizionata; viene deliberata dal consiglio di classe e determina il proseguimento del percorso dello studente nell'ambito del ciclo di istruzione.

Rispetto alla normativa del decreto legislativo n. 59/2004 il nuovo criterio per l'ammissione riguarda tutte le classi e non, come avveniva prima, soltanto l'ammissione da una classe all'altra all'interno del biennio.

Nella scuola secondaria superiore non vi è stata alcuna modifica in proposito; pertanto continua ad applicarsi, come l'anno scorso, la disposizione che, pur richiedendo la sufficienza in ogni disciplina (art. 185 del Testo Unico sulle norme per l'istruzione), prevede la sospensione dello scrutinio finale di ammissione per consentire, entro l'inizio del successivo anno scolastico, il conseguimento della sufficienza mediante eventuali corsi di recupero organizzati dalla scuola.

Decreto ministeriale 3.10.2007 – articoli 5 e 6

Nei confronti degli studenti per i quali, al termine delle lezioni, è stato constatato il mancato conseguimento della sufficienza in una o più discipline, che non comporti tuttavia un immediato giudizio di non promozione, il Consiglio di classe procede al rinvio della formulazione del giudizio finale.

A conclusione dei suddetti interventi didattici (*corsi di recupero* - ndr), di norma entro il 31 agosto dell'anno scolastico di riferimento, salvo particolari esigenze organizzative delle istituzioni scolastiche, e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, il Consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, procede alla verifica dei risultati conseguiti e alla formulazione del giudizio definitivo che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione dell'alunno alla frequenza della classe successiva.

2.4 Ammissione all'esame

Per l'ammissione all'esame di licenza valgono le stesse disposizioni, richiamate al precedente paragrafo 2.3), relative all'ammissione alla classe successiva (sufficienza in ciascuna disciplina e nel comportamento, con eventuale delibera assunta a maggioranza dal Consiglio di classe).

Circolare ministeriale n. 50 del 20 maggio 2009

L'ammissione è disposta dal Consiglio di classe con giudizio di idoneità per gli alunni che hanno conseguito in ogni disciplina di studio e nel comportamento un voto non inferiore a sei decimi. L'eventuale non ammissione all'esame è deliberata a maggioranza dal Consiglio di classe.

L'ammissione all'esame di licenza (scuola secondaria di I grado) è accompagnata da un giudizio di idoneità che dal prossimo anno sarà anche integrato da un voto in decimi che concorrerà alla determinazione del voto finale d'esame. Dal prossimo anno. Per quest'anno è previsto semplicemente il giudizio di idoneità, secondo quanto disposto dalla legge 176/2007.

Per l'ammissione all'esame di Stato nella scuola secondaria superiore, invece, per quest'anno è prevista l'applicazione, per la prima volta, del decreto ministeriale n. 42/2007 che richiede per l'ammissione, oltre, ben inteso, alla sufficienza nel comportamento, almeno la media complessiva del sei nelle discipline di studio (*A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato sono valutati positivamente nello scrutinio finale gli alunni che conseguono la media del "sei"*). Lo ha richiamato in applicazione l'ordinanza ministeriale n. 40/2009.

Ordinanza ministeriale 8.4.2009, n. 40, art. 2

Per il corrente anno scolastico, per i motivi indicati in premessa (*regolamento sulla valutazione non ancora approvato definitivamente* - ndr), si intendono valutati positivamente gli alunni che nello scrutinio finale dell'ultimo anno di corso conseguano almeno la media del "sei" (art. 1, comma 3, del D.M. 22-5-2007, n. 42).

Le deliberazioni di non ammissione all'esame sono puntualmente motivate.

Tuttavia l'O.M. 40/2009 non ha immediatamente chiarito se alla determinazione della media almeno del sei per l'ammissione all'esame di Stato concorrevano o meno anche il voto di comportamento.

Il chiarimento definitivo in proposito è venuto dalla circolare ministeriale n. 50 del 20 maggio 2009 che, in merito, ha precisato che per calcolare la media per l'ammissione all'esame di Stato si computa anche il voto di comportamento come fosse una qualsiasi altra disciplina. Nel computo per definire la media va incluso anche il voto di educazione fisica.

Circolare ministeriale n. 50 del 20 maggio 2009

L'ammissione è disposta dal Consiglio di classe nei termini e nei limiti definiti dall'ordinanza ministeriale 8 aprile 2009, n. 40. La media del sei per l'ammissione all'esame, prevista dall'articolo 2 dell'ordinanza suddetta, è calcolata considerando nel computo, a tutti gli effetti, anche il voto di comportamento e il voto di educazione fisica.

A proposito del voto di **educazione fisica**, c'è da precisare che una vecchia disposizione (art. 304), contenuta nel Testo unico sulle norme per l'istruzione e caduta in desuetudine nell'ultimo decennio, prevede che il voto di educazione fisica non concorre al calcolo della media dei voti per l'ammissione all'esame (*Il voto di educazione fisica non è compreso nel calcolo della media dei punti ai fini dell'ammissione ad esami, dell'iscrizione alle scuole e della dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche* – art. 304, comma 1, decreto legislativo n. 297/1994).

Il regolamento sulla valutazione, tuttora in fase di definizione, prevede l'abrogazione di tale norma; l'amministrazione, nelle more della sua approvazione, ne ha anticipato l'effetto, anche in ragione della prassi consolidata, come ha precisato la circolare n. 50 del 20.5.2009.

2.5 I crediti scolastici

TUTTOSCUOLA

La legge di riforma degli esami di Stato (n. 425/1997) ha previsto la valorizzazione del curriculum scolastico dello studente, mediante il riconoscimento dei crediti riconosciuti negli ultimi tre anni di corso. I crediti scolastici, sotto forma di punteggio in centesimi, vengono attribuiti annualmente e sommati al momento dell'ammissione all'esame, come credito complessivo da far valere nel calcolo del voto finale d'esame.

L'articolo 5 della legge 425/1997 prevedeva che il punteggio massimo del credito scolastico potesse arrivare a 20 punti. La successiva legge voluta dal ministro Fioroni (legge n. 1/2007) per la parziale revisione dell'esame di Stato ha, tra l'altro, posto attenzione alla problematica del recupero dei debiti formativi, avallando anche un possibile correttivo dell'istituto del credito scolastico.

Il correttivo, inteso come aumento del punteggio massimo da 20 a 25 punti, è avvenuto tramite il già citato decreto ministeriale n. 42/2007. L'ordinanza ministeriale n. 40/2009 ne ha richiamato l'applicazione precisandone le modalità di definizione.

Da quest'anno il credito scolastico, oltre a raggiungere un punteggio complessivo più elevato (determinando, però, la riduzione da 35 a 30 il punteggio massimo che la Commissione può attribuire al colloquio), viene calcolato comprendendo anche il voto di comportamento. Nel determinare la media dei voti per definire il punteggio si computa pertanto anche il voto di comportamento alla stregua di qualsiasi altra disciplina. L'O.M. 40/2009 precisa infatti che *“Ai fini dell'esame del corrente anno scolastico, il voto sul comportamento incide sulla determinazione del credito scolastico riferito all'ultimo anno di corso e, in caso di ammissione per abbreviazione, su quello riferito al penultimo anno.”*

Ordinanza ministeriale 8.4.2009, n. 40 – art. 8

Premesso che i punteggi del credito scolastico sono attribuiti ai candidati sulla base delle tabelle allegate al D.M. n. 42 del 22.5.2007... e che, pertanto, i punteggi attribuiti sulla base delle precedenti tabelle devono essere ricalcolati dal Consiglio di classe; che la valutazione sul comportamento concorre dal corrente anno scolastico alla determinazione dei crediti scolastici, ... il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, ai sensi delle vigenti disposizioni, procede all'attribuzione del credito scolastico ad ogni candidato interno, sulla base della tabella A (allegata al citato DM n. 42/2007) e della nota in calce alla medesima. In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini dell'attribuzione dei voti sia in corso d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala decimale di valutazione.

L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata, motivata e verbalizzata. Il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno di corso, può motivatamente integrare, fermo restando il massimo di 25 punti attribuibili, a norma del comma 4 dell'art. 11 del DPR n. 323/1998, il punteggio complessivo conseguito dall'alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti. Le deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate.

Il punteggio attribuito quale credito scolastico ad ogni alunno è pubblicato all'albo dell'istituto.

2.6 La valutazione nell'esame

La novità più rilevante nell'esame di licenza è la previsione, già dall'anno scolastico 2008/2009, della valutazione finale espressa con voto in decimi anziché con giudizio sintetico.

Altre modifiche, contenute nel regolamento di coordinamento delle norme sulla valutazione, entreranno in vigore in futuro. Conseguentemente, l'esame si svolge anche quest'anno secondo le tradizionali modalità: le materie d'esame e le prove scritte sono quelle già previste lo scorso anno. *“Sono confermate per l'esame di Stato al termine del primo ciclo le materie e le prove scritte già previste nella sessione d'esame del precedente anno scolastico, ivi compresa la prova scritta nazionale di cui alla legge 176/2007”* (circolare n. 50/2009).

Per il secondo anno consecutivo l'esame di licenza comprende anche una prova scritta nazionale, introdotta dalla legge 176/2007. La circolare ministeriale n. 51/2009 ne ha illustrato contenuti e finalità.

Prova scritta nazionale di cui alla legge 176/2007

L'esame di Stato comprende una prova scritta, a carattere nazionale, volta a verificare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti. I testi relativi alla suddetta prova sono scelti dal Ministro tra quelli predisposti annualmente dall'INVALSI, conformemente alla direttiva emanata dal Ministro stesso, e inviati alle istituzioni scolastiche competenti.

... la prova da somministrare deve avere caratteristiche tali da consentire di accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti relativamente all'italiano e alla matematica.

La tipologia di prova scelta dal Ministro per il corrente anno scolastico, tra quelle predisposte dall'Invalsi, prevede quesiti a scelta multipla e a risposta aperta ed ha le seguenti caratteristiche:

- la sezione di **italiano** è divisa in due parti: parte A – comprensione della lettura, ovvero testo narrativo ed uno espositivo seguito da quesiti; parte B – riflessione sulla lingua, serie di quesiti su conoscenze grammaticali.

- la sezione di **matematica** riguarda le seguenti aree: numeri, geometria, relazioni e funzioni, misure, dati e previsioni.

(dalla c.m. n. 51/2009)

La determinazione del voto finale d'esame, in assenza dei criteri definiti dal regolamento, per quest'anno non avverrà secondo parametri definiti a livello nazionale.

Le Commissioni potranno, pertanto, definire propri criteri, assegnando eventualmente un peso specifico alle diverse prove scritte, al colloquio ed, eventualmente, anche al curriculum.

In ogni modo la prova scritta nazionale, a differenza dello scorso anno quando era stata rimessa alle singole Commissioni la decisione di comprenderla o meno nella valutazione finale, dovrà essere valutata unitamente alle altre prove scritte.

Circolare ministeriale n. 50 del 20.5.2009

Le Sottocommissioni concludono l'esame di ogni candidato con un voto finale espresso in decimi, alla cui determinazione concorrono le valutazioni delle prove scritte, la valutazione della prova scritta nazionale e quella del colloquio pluridisciplinare. La valutazione della prova nazionale è stabilita sulla base di una procedura standardizzata di correzione definita dall'Invalsi.

Per quanto riguarda l'esame di Stato (maturità) le uniche novità di quest'anno riguardano il maggior peso dei crediti scolastici (25 punti anziché 20 come lo scorso anno) e il minor peso della prova orale (30 punti anziché 35). Restano a disposizione della Commissione altri 5 punti che possono essere attribuiti ai candidati che siano ammessi con almeno 15 punti di credito (un punteggio che ora è più facile ottenere) e che abbiano conseguito almeno 70 punti nelle prove scritte e nel colloquio (un punteggio un po' più difficile da conseguire).

La Commissione può, inoltre, attribuire la lode a candidati particolarmente meritevoli che hanno conseguito il punteggio massimo di 100/100.

2.7 Esposizione degli esiti

Gli esiti finali degli esami (con voto) sono resi pubblici mediante esposizione all'albo della scuola. Lo ha ricordato il Miur che ha modificato, in merito, le precedenti disposizioni.

La pubblicità degli esiti scolastici degli esami è prevista dal Codice della privacy (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

Il Miur non ha chiarito se si possano rendere pubblici anche gli esiti degli scrutini. Il Garante della privacy è intervenuto più volte in merito, precisando che per ragioni di trasparenza sussiste l'interesse pubblico a rendere noti gli esiti scolastici.

*"Dal 1997 il Garante si sforza, anche con comunicati stampa, di ricordare che i risultati degli scrutini - che **non** sono, peraltro, dati sensibili, soggetti a speciali tutele - devono essere al contrario pubblicati anche dopo l'avvento della normativa sulla privacy, essendo ciò previsto da una specifica disciplina in materia e rispondendo a principi di trasparenza" (comunicato del Garante 3 dicembre 2004).*

3. La valutazione nella scuola primaria

3.1 *Voti in decimi invece dei giudizi*

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria viene espressa con voto numerico in decimi già nell'anno scolastico 2008-2009.

La valutazione viene illustrata nella scheda individuale con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno.

Non si tratta di un giudizio sintetico (ottimo, distinto, ecc.), bensì analitico, riferito cioè sia ai diversi aspetti disciplinari sia al livello complessivo di maturazione dell'alunno.

La valutazione del comportamento viene espressa con giudizio analitico o sintetico.

Le disposizioni ministeriali non prevedono che il voto sia adottato obbligatoriamente anche nella attività didattica quotidiana, lasciando, pertanto, liberi gli insegnanti di utilizzare la metodologia preferita.

Virtualmente la scala decimale va da 1 a 10, ma i docenti possono farne anche un uso più ridotto, soprattutto per quanto riguarda la parte insufficiente. Può essere opportuno, senza vincoli per i singoli docenti, che nella medesima scuola e nella medesima classe si adottino espressioni del voto omogenee e uniformi.

3.2 *Non ammissione alla classe successiva*

Nel caso in cui un alunno, in sede di scrutinio finale, evidenzi una o più insufficienze, può essere valutata dai docenti della classe la sua non ammissione alla classe successiva.

La decisione, in questo caso, deve essere adeguatamente motivata ed avere carattere eccezionale. Va, comunque, deliberata all'unanimità da parte dei docenti titolari degli insegnamenti curricolari nella classe, compresi il docente incaricato dell'insegnamento della religione cattolica e/o quello incaricato dello svolgimento delle attività alternative a tale insegnamento. Hanno pieno titolo alla valutazione anche i docenti di sostegno che si esprimono per tutti gli alunni della classe, oltre che per quelli con disabilità.

Si ricorda che la norma che prevedeva che la decisione per l'eventuale ammissione venisse decisa dal consiglio di interclasse è stata abrogata dal decreto legislativo n. 59/2004 e non è più in vigore dall'anno scolastico 2004-2005. Le decisioni circa la non ammissione dell'alunno alla classe successiva di scuola primaria o al primo anno della scuola secondaria di I grado sono, pertanto, adottate dai docenti titolari della classe, giudici naturali dell'alunno da valutare.

Nel caso di ammissione straordinaria deliberata dai docenti della classe, la scuola può darne informazione alle famiglie direttamente oppure con nota specifica apposta sul documento di valutazione oppure in altre forme decise in base all'autonomia didattica, che rimette alle scuole la competenza di decidere modalità e criteri valutativi nel rispetto delle norme generali.

3.3 *Certificazione delle competenze*

I docenti delle classi quinte dovranno anche predisporre la certificazione delle competenze secondo modelli sperimentali adottati dai rispettivi collegi dei docenti e, da quest'anno, integrati anche dal voto in decimi che registra il livello di competenza raggiunto dagli alunni.

Come le valutazioni degli apprendimenti, anche le competenze vanno adeguatamente illustrate.

3.4 *Consigli*

In caso di ammissione eccezionale e motivata, può essere opportuno che sulla scheda di valutazione sia registrata tale decisione e le ragioni che l'hanno motivata con eventuale individuazione delle carenze di apprendimento dell'alunno. La scuola può autonomamente decidere la forma di tale evidenziazione (Miur suggerisce un nota esplicativa anziché il sei rosso), secondo quanto consentito dalle norme sull'autonomia didattica.

4. La valutazione nella scuola secondaria di I grado

4.1 Voti in decimi invece dei giudizi

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola secondaria di I grado viene espressa con voto numerico in decimi già a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009.

La valutazione del comportamento viene anch'essa espressa con voto numerico in decimi già a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009.

Le disposizioni ministeriali non prevedono che il voto sia adottato obbligatoriamente anche nella attività didattica quotidiana, lasciando, pertanto, liberi gli insegnanti di utilizzare la metodologia preferita.

Virtualmente la scala decimale va da 1 a 10, ma i docenti possono farne anche un uso più ridotto, soprattutto per quanto riguarda la parte insufficiente. Può essere opportuno, senza vincoli per i singoli docenti, che nella medesima scuola e nella medesima classe si adottino espressioni del voto omogenee e uniformi.

4.2 Validità dell'anno scolastico

Prima di procedere, in sede di scrutinio finale, alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento, i docenti devono preliminarmente verificare la validità dell'anno scolastico per ciascun alunno, accertando che vi sia stata la presenza a scuola per almeno tre quarti delle ore annue di lezione. In sede di verifica della validità dell'anno scolastico, i docenti applicano eventualmente i criteri di deroga straordinaria approvati dal collegio dei docenti per giustificare particolari assenze degli alunni.

Se le assenze si sono prolungate per molto tempo, anche se giustificate dai criteri derogatori stabiliti, è opportuno che gli insegnanti accertino che sussistano comunque le condizioni minime per valutare l'alunno.

4.3 Ammissione decisa dal consiglio di classe

Nel caso in cui un alunno, in sede di scrutinio finale, evidenzi una o più insufficienze, può essere valutata dal consiglio di classe la sua non ammissione alla classe successiva o all'esame.

La decisione va, comunque, deliberata a maggioranza dal consiglio di classe, di cui fa parte a pieno titolo anche il docente incaricato dell'insegnamento della religione cattolica e/o quello incaricato dello svolgimento delle attività alternative a tale insegnamento. Hanno pieno titolo alla valutazione anche i docenti di sostegno che si esprimono per tutti gli alunni della classe, oltre che per quelli con disabilità. Il consiglio di classe è presieduto dal dirigente scolastico con diritto di voto.

Nel caso in cui le votazioni per deliberare l'ammissione determinino parità di voti, il voto del presidente vale il doppio.

Nel caso di ammissione deliberata dal consiglio di classe, la scuola può darne informazione alle famiglie direttamente oppure con nota specifica, apposta sul documento di valutazione oppure in

altre forme decise in base all'autonomia didattica che rimette alle scuole la competenza di decidere modalità e criteri valutativi nel rispetto delle norme generali.

Non vi è ammissione alla classe successiva se l'alunno, pur avendo conseguito la sufficienza in tutte le discipline, non consegue anche il voto di almeno sei decimi nel comportamento.

4.4 L'esame di Stato del primo ciclo

L'esame di Stato comporta quest'anno una serie di novità, a cominciare dall'ammissione all'esame che avviene negli stessi modi previsti per l'ammissione alla classe successiva e, cioè, acquisizione della sufficienza in ogni disciplina di studio (salvo decisione a maggioranza del consiglio di classe in caso di una o più insufficienze) e nel comportamento.

Il consiglio di classe, sulla base dei voti di apprendimento e di comportamento dello scrutinio finale esprime per ogni alunno un giudizio di idoneità per l'ammissione all'esame di licenza. Per quest'anno non si applica il voto in decimi per l'ammissione all'esame, in quanto il Regolamento che lo prevede entrerà in applicazione dal prossimo anno.

Il calendario degli esami viene deciso autonomamente da ogni scuola su delibera del collegio dei docenti, ferma restando la data unica (18 giugno) per l'effettuazione della prova scritta nazionale.

Le materie d'esame sono quelle dello scorso anno; analogamente anche le prove scritte sono quelle del 2007-2008: italiano, matematica, inglese, eventualmente la seconda lingua comunitaria. Oltre alle prove scritte d'istituto vi è la prova scritta nazionale predisposta dall'Invalsi. L'esame prevede, oltre alle prove scritte, anche il colloquio pluridisciplinare.

Per la prima volta nell'esame di licenza la valutazione finale non viene espressa con il giudizio sintetico (ottimo, distinto, buono o sufficiente), bensì con un voto numerico in decimi. Per determinare il voto finale, dal prossimo anno, secondo quanto prevede il Regolamento sulla valutazione, si farà la media aritmetica di tutte le prove scritte e orali d'esame e del voto di ammissione.

Per quest'anno al voto concorrono tutte le prove d'esame, compresa la prova nazionale. L'anno prossimo sarà possibile anche attribuire la lode. Quest'anno no.

4.5 Certificazione delle competenze

I docenti delle terze classi dovranno anche predisporre la certificazione delle competenze secondo modelli sperimentali adottati dai rispettivi collegi dei docenti e, da quest'anno, integrati anche dal voto in decimi che registra il livello di competenza raggiunto dagli alunni.

Come le valutazioni degli apprendimenti, anche le competenze vanno adeguatamente illustrate.

4.6 Consigli

In caso di **ammissione** deliberata a maggioranza dal Consiglio di classe, può essere opportuno che sulla scheda di valutazione sia registrata tale decisione e le ragioni che l'hanno motivata con eventuale individuazione delle carenze di apprendimento dell'alunno. La scuola può autonomamente decidere la forma di tale evidenziazione (il Miur suggerisce un nota esplicativa anziché il sei rosso), secondo quanto consentito dalle norme sull'autonomia didattica.

La stesura del **giudizio di idoneità** è lasciata alla discrezione dei docenti. Può essere opportuno che sia accompagnato da brevi motivazioni sui livelli di maturazione globale raggiunti dall'alunno e da riferimenti al suo curriculum scolastico.

Per la determinazione del voto finale d'esame può essere opportuno che il collegio dei docenti raccomandi alla Commissione d'esame l'applicazione di criteri per assegnare "pesi" particolari alle

diverse prove. In questo ambito può essere opportuno raccomandare anche che venga considerato il curriculum dell'alunno.

5. La valutazione nella scuola secondaria di II grado

Nella scuola secondaria superiore le novità relative al sistema di valutazione degli studenti hanno sostanzialmente confermato il sistema vigente, fatta salva l'introduzione della valutazione del comportamento e dei relativi effetti applicativi.

La valutazione del comportamento è espressa con voto in decimi con individuazione del valore insufficiente al di sotto del voto di sei decimi.

5.1 Ammissione alla classe successiva

Per l'ammissione alla classe successiva occorre conseguire la sufficienza nel comportamento e in tutte le discipline di studio.

Se in sede di scrutinio finale il voto di comportamento, attribuito secondo i criteri previsti dal decreto ministeriale n. 5/2009, è inferiore a sei decimi, non vi è l'ammissione dello studente alla classe successiva. Se vi è una o più insufficienze nelle discipline di studio, di non particolare gravità, lo scrutinio finale viene sospeso e si procede alla verifica dei livelli d'apprendimento prima dell'inizio dell'anno scolastico.

Se in sede di scrutinio finale emerge una particolare situazione di diffusa gravità dei livelli d'apprendimento oppure nello scrutinio effettuato prima dell'inizio dell'anno scolastico si accerti il mancato conseguimento della sufficienza, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva.

5.2 Ammissione all'esame

Se in sede di scrutinio finale il voto di comportamento, attribuito secondo i criteri previsti dal decreto ministeriale n. 5/2009, è inferiore a sei decimi, non vi è l'ammissione dello studente all'esame.

Per quanto riguarda invece i livelli di apprendimento conseguiti, per l'ammissione all'esame è sufficiente avere la media almeno del sei, calcolata valutando insieme i voti di tutte le discipline (voto di educazione fisica compreso) e il voto di comportamento.

L'ammissione all'esame è accompagnata dal credito scolastico che da quest'anno è pari ad un punteggio massimo di 25 punti (fino allo scorso anno il punteggio massimo attribuibile per i crediti degli ultimi tre anni di scuola era di 20 punti).

Altra novità che riguarda la determinazione del credito scolastico riguarda il voto di comportamento che da quest'anno concorre, come qualsiasi altra disciplina, a determinare la media per calcolare il punteggio del credito.

5.3 Valutazione d'esame

Nulla è innovato per quanto riguarda le tipologie delle prove di esame. L'unico elemento di variazione, conseguente all'aumento dei punti attribuibile al credito scolastico (25), è la riduzione del punteggio massimo attribuibile al voto del colloquio che scende da 35 a 30 punti.

Le Commissioni dispongono, quest'anno, di un massimo di 25 punti per i crediti scolastici, di un massimo di 45 punti per le prove scritte, e di un massimo di 30 punti per l'orale.

Inoltre le Commissioni dispongono di un bonus di 5 punti che può essere assegnato in via discrezionale a candidati che abbiano almeno 15 punti di credito e 70 punti complessivi nelle diverse prove d'esame.

6. Strumenti di valutazione

Tradizionalmente la scuola ha sempre utilizzato per la valutazione degli alunni specifici stampati, appositamente predisposti dal Ministero e riprodotti a cura del Poligrafico dello Stato.

Con l'avvento dell'autonomia scolastica, però, taluni documenti per la valutazione hanno perso la caratteristica di modelli ministeriali uguali per tutti, mentre altri hanno mantenuto struttura e forma unica uguale per tutti, rimanendo nell'ambito delle competenze proprie del Ministero. Fanno parte di questa seconda categoria "ministeriale" i diplomi di maturità e di licenza che vengono predisposti dal Miur secondo modelli di volta in volta adattati alle eventuali modifiche legislative intervenute. Il Miur provvede annualmente ad ordinare la stampa di tali diplomi (come carta-moneta) al Poligrafico dello Stato per il successivo inoltro alle scuole del territorio.

6.1 Certificazione delle competenze

L'articolo 10 del Dpr 275/1999 che recepisce il Regolamento per l'autonomia scolastica rimette all'Amministrazione centrale la competenza nel definire il modello relativo alla certificazione delle competenze: *“Con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione sono adottati i nuovi modelli per le certificazioni, le quali, indicano le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i crediti formativi riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline e alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente scelte dagli alunni e debitamente certificate.”*

Il modello ministeriale non è stato ancora predisposto e il ministro Fioroni nel 2007 ne dispose la sperimentazione libera, rimettendo alle scuole la facoltà di condurre esperienze e predisporre modelli di certificazione.

Con la legge 169/2008 la certificazione delle competenze si è arricchita di un nuovo elemento: il voto in decimi, come ha disposto l'articolo 3 al primo comma (*“Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la **certificazione delle competenze** da essi acquisite sono effettuate mediante l'attribuzione di **voti numerici espressi in decimi** e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno.”*) e al secondo comma (*“Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la **certificazione delle competenze** da essi acquisite nonché la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante l'attribuzione di **voti numerici espressi in decimi.**”*).

Per questo anno scolastico, tuttavia, il Ministero ha mantenuto la sperimentazione del modello di certificazione, dandone informazione alle scuole con circolare n. 50 del 20.5.2009: *Per l'anno scolastico 2008-2009, nelle more di definizione del modello certificativo, previsto dall'articolo 10 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, le istituzioni scolastiche dispongono in modo autonomo forme e modalità della certificazione.*

Nella circolare n. 51, emanata nella stessa data, il Miur ha ulteriormente ribadito che *L'articolo 3 della legge n. 169/2008 ha innovato la materia della **certificazione delle competenze**, prevedendo che sia accompagnata da un voto espresso in decimi, sia al termine della scuola **primaria** che della scuola **secondaria di I grado**. ... In attesa della definizione, con decreto ministeriale, del modello di certificazione delle competenze di cui all'articolo 10 del DPR 275/1999, le istituzioni scolastiche potranno procedere alla sperimentazione di propri modelli sulla base delle esperienze condotte negli anni precedenti.*

6.2 Scheda personale di valutazione

Con l'autonomia scolastica è stata abrogata la disposizione che rimetteva alla competenza del ministro la definizione del modello di scheda individuale di valutazione dell'alunno (art. 144 del Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 296/1994) e la conseguente stampa a carico del Poligrafico dello Stato.

Le schede personali per la valutazione dell'alunno vengono ora predisposte direttamente a cura delle singole scuole, in considerazione anche del fatto che secondo l'articolo 4 (autonomia didattica) del regolamento per l'autonomia le istituzioni scolastiche *“individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati”*.

In una specifica nota il ministro Fioroni invitò le scuole a predisporre *“sobrie”* schede di valutazione e precisò anche che le istituzioni scolastiche *“provvederanno, nel corrente anno scolastico, a predisporre la scheda di valutazione garantendo, comunque, pur nella flessibilità del modello adottato, la valutazione degli apprendimenti conseguiti nelle diverse discipline, ivi compresi gli insegnamenti o attività facoltativo-opzionali, e del comportamento degli alunni.*

La precisazione ministeriale ha chiarito in questo modo i limiti di predisposizione della scheda personale: il modello può essere adottato in termini flessibili e adeguati alle esigenze della scuola, ma deve salvaguardare gli elementi fondamentali della valutazione definiti con norme generali.

Non possono, quindi, mancare nella scheda personale le discipline di studio previste dai piani di studio nazionali e il comportamento valutati con voto in decimi.

È in facoltà delle scuole aggiungere la valutazione di insegnamenti facoltativi, note particolari, individuare indicatori di apprendimento per le singole discipline.

Il Regolamento per la valutazione che entrerà in applicazione l'anno prossimo prevede che la scuola abbia facoltà di inserire nella scheda personale specifiche note anche per informare le famiglie della ammissione alla classe successiva disposta dai docenti della classe pur in presenza di insufficienze in talune discipline.